



Aggiornamento PERSONALE

Circolare 18 marzo 2016

Utilizzo economie fondo risorse decentrate anno precedente

➔ Premessa

Prendiamo spunto dai due recenti orientamenti applicativi Aran [RAL 1826](#) e [RAL 1830](#) per fornire gli opportuni chiarimenti in merito alla corretta definizione e applicazione della disciplina prevista dall'art. 17, comma 5, del [CCNL 1/4/1999](#), la quale prevede la possibilità di portare in aumento del fondo per le risorse decentrate nell'anno successivo le "economie del fondo anno precedente".

➔ La corretta procedura per determinare le "economie del fondo anno precedente" ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 17, comma 5, del CCNL 1/04/1999

Nei nostri precedenti approfondimenti abbiamo già avuto modo di evidenziare la corretta procedura per la determinazione delle "economie del fondo anno precedente", come definita nelle istruzioni della Ragioneria Generale dello Stato per la compilazione del Conto annuale del personale ([circolare n. 16/2012](#) per l'anno 2011, Istruzioni specifiche di comparto per le Regioni ed Autonomie Locali, pag. 252), che di seguito si riporta:

"l'art. 17 c. 5 del Ccnl 98-01 prevede che le somme non utilizzate o non attribuite nell'ambito di un Fondo debbano essere portate in aumento del Fondo dell'anno successivo. A questo fine è necessaria una formale ricognizione amministrativa, opportunamente certificata dagli Organi di controllo, volta ad asseverare l'ammontare di risorse di Fondi anni precedenti a loro volta regolarmente certificati che risultano verificabilmente non utilizzate né più utilizzabili nell'ambito di tali Fondi. Le somme così calcolate vanno depurate dalle poste che per previsione contrattuale o normativa non possono essere riportate al nuovo Fondo, come le economie su nuovi servizi non realizzati o i risparmi determinati per assenze per malattia ex art. 71 L. 133/2008, i risparmi per progressioni orizzontali giuridiche o altri disposti dell'art. 9 DL 78/2010 convertito nella legge 122/2010."

Riepilogando, la procedura è quindi la seguente:

1^ FASE: è necessaria una formale ricognizione amministrativa, opportunamente certificata dagli Organi di controllo, volta ad asseverare l'ammontare di risorse di fondi anni precedenti, a loro volta regolarmente certificati, che risultano verificabilmente non utilizzate né più utilizzabili nell'ambito di tali fondi.

E' importante sottolineare che la sede in cui vengono proposte alla certificazione le cosiddette "economie contrattuali del Fondo" è la Relazione tecnico-finanziaria da allegare al Contratto Integrativo. Nello schema fornito dalla [Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 25 del 19/07/2012](#) (vedi ultimo modello aggiornato allegato alla nostra [circolare Personale 30 ottobre 2015](#)), viene infatti prevista un'apposita sezione (Modulo IV – sezione II) relativa all'accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo successivo ai fini del rispetto dell'integrale utilizzo delle risorse.

2^ FASE: le somme così calcolate vanno depurate dalle poste che per previsione contrattuale o normativa non possono essere riportate al nuovo fondo, come:

- ➔ **le economie su nuovi servizi non realizzati** (es. progetti di produttività o altri servizi finanziati con le risorse ex art. 15, comma 5, [CCNL 1/4/1999](#), vedi nostra [circolare Personale 9 luglio 2015](#));
- ➔ **i risparmi determinati per assenze per malattia ex art. 71 del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008**; il comma 1 prevede infatti che i risparmi derivanti dall'applicazione di tale disposizione (trattamento economico nei primi 10 giorni di malattia) costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. **Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa**;
- ➔ **i risparmi per progressioni orizzontali giuridiche** (vedi art. 9, comma 21, del [D.L. n. 78/2010 e s.m.i.](#), applicabile fino al 31/12/2014);
- ➔ **i risparmi derivanti da altri disposti dell'art. 9 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 e s.m.i.** (anch'essi applicabili fino al 31/12/2014).

➔ **I nuovi orientamenti Aran RAL_1826 e RAL_1830:**

Per quanto riguarda, in particolare, l'individuazione delle voci che, se non utilizzate in tutto o in parte, possono dare luogo ad economie che possono essere portate in aumento del fondo dell'anno successivo, in linea generale, l'Aran ha sempre sostenuto che tale possibilità, fornita dall'art. 17, comma 5, del [CCNL 1/4/1999](#), fosse utilizzabile **solo per le risorse che provengono dalla parte stabile del fondo**.

Viceversa, come precisato nel recente orientamento applicativo [RAL 1826](#), ove le risorse siano quelle variabili ed, in particolare, quelle derivanti dall'applicazione dell'art. 15, comma 5, o del 15, comma 2, del [CCNL dell'1/4/1999](#), esse, in caso di ridotto o mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, sulla base della relazione della performance, che ne hanno giustificato l'apposizione, costituiscono economie e, quindi, **non possono essere trasportate sull'esercizio successivo**.

Sempre l'Aran, nel successivo orientamento applicativo [RAL 1830](#), con riferimento alla medesima disciplina di cui all'art. 17, comma 5, del [CCNL 1/4/1999](#), in linea generale, ricorda che:

- a) l'incremento consentito dall'art. 17, comma 5, del [CCNL dell'1/4/1999](#), ha natura di incremento "*una tantum*", consentito cioè solo nell'anno successivo a quello in cui le risorse disponibili non sono state utilizzate, e, comunque si traduce in una implementazione delle sole risorse variabili, che, come tali, non possono essere confermate o comunque stabilizzate negli anni successivi;
- b) per effetto della loro particolare natura, **solo risorse stabili non utilizzate né più utilizzabili in relazione agli anni di riferimento possono incrementare le risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa dell'anno successivo, come risorse variabili**;

- c) relativamente alle risorse variabili, si deve ricordare che esse sono quelle che gli enti possono prevedere e quantificare, in relazione ad un determinato anno, previa valutazione della propria effettiva capacità di bilancio (nonché dei vincoli del rispetto del patto di stabilità interno – ora pareggio di bilancio - e dell’obbligo di riduzione della spesa). Le fonti di alimentazione di tale tipologia di risorse sono espressamente indicate nell’art. 31, comma 3, del [CCNL del 22/1/2004](#), che le finalizzano a specifici obiettivi a tal fine individuati (v. ad esempio art. 15, commi 1 e 2, del [CCNL dell’1/4/1999](#); risorse destinate alla progettazione; ecc.). Sulla base delle fonti legittimanti, ogni determinazione in materia, comunque, è demandata alle autonome valutazioni dei singoli Enti, sia nell’ “*an*” che nel “*quantum*”. Conseguentemente, in virtù della specifica finalizzazione annuale e della loro natura variabile (sia il loro stanziamento che l’entità delle stesse possono variare da un anno all’altro), **le risorse di cui si tratta non possono né essere utilizzate per altri scopi, diversi da quelli prefissati, né, a maggior ragione, essere trasportate sull’esercizio successivo in caso di non utilizzo nell’anno di riferimento.** Diversamente ritenendo, esse finirebbero sostanzialmente per “stabilizzarsi” nel tempo, in contrasto con la *ratio* della previsione del CCNL e con la specifica finalizzazione delle risorse stesse, che è alla base del loro stanziamento annuale;
- d) le risorse variabili, derivanti dal mancato utilizzo nell’anno di riferimento di risorse stabili, avendo caratteristiche diverse da quelle richiamate nella lett. c), ove effettivamente non utilizzate nell’anno seguente, possono esserlo, eventualmente, di fatto, anche in anni successivi o a distanza di tempo rispetto a quello in cui si è determinato il mancato utilizzo che le ha determinate;
- e) poiché trattasi di risorse variabili, una tantum, che, come sopra detto, non possono essere confermate o stabilizzate, l’avvenuto impiego delle stesse ne esaurisce ogni ulteriore utilizzabilità.

Mentre per quanto riportato nella prima parte (lettere a), b) e c)) l’Aran conferma quanto già sostenuto nei suoi vari e precedenti orientamenti applicativi, un nuovo ed interessante chiarimento viene fornito nelle successive lettere d) ed e); in pratica, oltre alle risorse fisse, anche le risorse variabili derivanti dall’applicazione dell’art. 17, comma 5, CCNL 1/4/1999 nell’anno precedente, se non utilizzate in tutto o in parte, possono essere portate in aumento del fondo dell’anno successivo, questo perché, pur essendo inserite nella parte variabile del fondo, derivano da economie di risorse parte fissa di anni precedenti.

Viene precisato che, in ogni caso, tali economie non possono essere stabilizzate nel tempo, per cui l’avvenuto impiego delle stesse ne esaurisce ogni ulteriore utilizzabilità nei fondi di annualità successive.

Riepilogando:

Economie e finanziamento nel fondo	Da portare in aumento fondo anno successivo (SI/NO)
Economie da voci contrattuali finanziate con la parte fissa del fondo (es. progressioni orizzontali, indennità di comparto, specifiche responsabilità, turno, rischio, reperibilità, produttività individuale e collettiva, ecc.)	SI
Economie da voci contrattuali finanziate con la parte variabile del fondo (es. produttività individuale e collettiva finanziata con risorse ex art. 15, commi 2 e 5, CCNL 1/04/1999;	NO

incentivi previsti da disposizioni di legge finanziati ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999, ecc.)	
Economie da voci contrattuali finanziate con risorse variabili ex 17, comma 5, del CCNL 1/04/1999, derivanti da risorse stabili di anni precedenti (es. produttività individuale e collettiva, ecc.)	SI

Attenzione: Al fine di poter agevolmente individuare e calcolare le “economie” da riportare nel fondo dell’anno successivo, secondo la disciplina di cui all’art. 17, comma 5, del CCNL 1/4/1999, sopra illustrata, sarebbe opportuno tenere distinte le voci di “destinazione” rispetto alle risorse che le finanziano.

Qualche difficoltà si possono, tuttavia, riscontrare in merito alle economie derivanti dalla liquidazione della produttività individuale e collettiva; può accadere, infatti, che tali compensi possano essere finanziati, nel complesso, sia con la parte fissa che variabile del fondo.

In questo caso, si ricorda che solamente le economie derivanti da quote finanziate con risorse fisse possono essere riportare in aumento del fondo anno successivo (comprese eventuali risorse variabili ex art. 17, comma 5, del [CCNL 1/4/1999](#)).

Infine, come già ricordato dalla Ragioneria Generale dello Stato, viene ribadito che, comunque, non possono essere ricomprese nell’ambito applicativo dell’art. 17, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999 le risorse che espressamente la vigente legislazione vieta di destinare al finanziamento della contrattazione integrativa (ad es. i risparmi derivanti dall’applicazione della decurtazione del salario accessorio per i primi 10 giorni di malattia del lavoratore, ai sensi dell’art. 71 della [legge n.133/2008](#); i risparmi derivanti dall’applicazione dell’art. 9 del [D.L. n. 78/2010](#), come la mancata valorizzazione economica delle progressioni economiche, utili solo a fini giuridici e previdenziali; ecc.).

Infine, poiché le risorse variabili di cui si tratta hanno carattere di variabilità e non possono essere consolidate, le stesse non possono essere utilizzate per il finanziamento di istituti del trattamento economico accessorio che richiedono solo risorse stabili (progressioni economiche, posizioni organizzative, ecc.).

Cliccate sul seguente link per visionare senza impegno il nuovo prodotto Entionline (mini-software + modulistica) per **la creazione e la gestione (destinazione, calcolo economie da riportare, calcolo vincoli, generazione tab. 15 per Conto del Personale, ...) del Fondo per la contrattazione decentrata:**

[Fondo per la contrattazione decentrata](#)

Per ulteriori informazioni potete contattare l'agente di zona o scrivere a servizi@entionline.it oppure telefonare allo 030/2531939.

Se non avete ricevuto una circolare precedente o comunque desiderate che vi venga reinviata, potete richiederla a: redazione@entionline.it oppure via fax allo 02/87366244.

Ultime circolari Personale:

Circolare Personale 14 marzo – Notiziario

Circolare Personale 11 marzo – Fabbisogno triennale e contenimento spesa del personale Triennio 2016-2018

Circolare Personale 7 marzo - Notiziario
Circolare Personale 4 marzo - Personale utilizzato a tempo parziale e posizioni organizzative
Circolare Personale 29 febbraio - Notiziario
Circolare Personale 26 febbraio - Fruizione del congedo parentale "a ore"
Circolare Personale 22 febbraio - Notiziario
Circolare Personale 19 febbraio - Ulteriore proroga per la presentazione del prospetto informativo per il collocamento obbligatorio dei disabili relativo all'anno 2015
Circolare Personale 15 febbraio - Notiziario
Circolare Personale 12 febbraio - Il prospetto informativo per il collocamento obbligatorio dei disabili
Circolare Personale 8 febbraio - Notiziario
Circolare Personale 5 febbraio - Memo scadenze
Circolare Personale 1 febbraio - Notiziario
Circolare Personale 29 gennaio - Offerta ricollocazione dipendenti di area vasta e spesa del personale
Circolare Personale 25 gennaio - Notiziario
Circolare Personale 22 gennaio - I vincoli sulle risorse per il trattamento economico accessorio nell'anno 2016 - Legge di stabilità 2016
Circolare Personale 18 gennaio - Notiziario
Circolare Personale 15 gennaio - Il contenimento della spesa di personale ed i nuovi principi contabili
Circolare Personale 11 gennaio - Notiziario
Circolare Personale 8 gennaio - Legge di stabilità 2016: le novità in materia di personale